



Regolamento sulla valutazione annuale dei professori e dei ricercatori di ruolo dell'Università degli Studi di Firenze e sulla disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca in attuazione dell'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240.

Emanato con decreto rettorale, 14 gennaio 2019, n. 48
(Vigente per le procedure di valutazione attivate dal 15 gennaio 2019)

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per la valutazione annuale delle attività didattiche, di servizio agli studenti e di ricerca svolte dai professori e ricercatori di ruolo, di seguito denominati professori e ricercatori, dell'Università degli Studi di Firenze, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, nonché le modalità per la relativa autocertificazione.
2. Ai fini delle verifiche di cui al precedente comma, nel Capo I del presente Regolamento, si riporta la disciplina relativa alle modalità di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei professori e dei ricercatori.

CAPO I

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA

Articolo 2

Attività didattica dei professori

1. I professori a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
2. I professori a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
3. Nell'ambito dell'impegno orario previsto dalla legge e nel quadro della programmazione didattica annuale approvata dai Dipartimenti, i professori a tempo pieno svolgono un numero minimo di ore compreso fra 96 e 120 in attività di didattica frontale di diversa tipologia: lezioni in aula, seminari, esercitazioni, attività didattiche ulteriori presso corsi di studio, scuole di specializzazione e di dottorato. Tale impegno non può ordinariamente oltrepassare le 180 ore di attività didattica frontale annue.
4. I professori a tempo definito svolgono un numero minimo di ore compreso fra 64 e 80 in attività didattica frontale secondo le tipologie e nelle sedi sopra indicate.
5. Resta comunque fermo che il docente svolge almeno i due terzi della propria attività didattica frontale nei corsi di primo e di secondo livello. In considerazione di accertate esigenze didattiche e di qualità il docente assicura una parte del proprio impegno didattico nei corsi di studio di primo livello. Per i docenti di discipline cliniche, con delibera adottata dal Senato Accademico su proposta



motivata del Consiglio della Scuola della Salute Umana, si possono computare nei due terzi anche le attività di cui al precedente comma 3.

6. I professori che optano per il regime previsto dalla legge 230/2005 riservano annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1, 2 e 5.

Articolo 3

Attività didattica dei ricercatori

1. I ricercatori riservano annualmente fino a un massimo di 350 ore se a tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore se a tempo definito, a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.

Articolo 4

Modalità di svolgimento dell'attività didattica dei professori e dei ricercatori

1. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere l'attività didattica loro attribuita, nel rispetto degli orari stabiliti per le lezioni e per il ricevimento degli studenti. Ogni variazione non occasionale dell'orario delle lezioni dovrà essere autorizzata dal presidente del corso di studio e comunicata al Direttore del Dipartimento e al Presidente della Scuola i quali, nell'interesse del regolare svolgimento dell'attività didattica, adottano le misure di rispettiva competenza.

2. Qualora il docente per eccezionali e contingenti situazioni di legittimo impedimento e cause di forza maggiore non possa assolvere i propri compiti, ha l'obbligo di darne tempestiva informazione tramite gli strumenti informatici di comunicazione agli studenti.

Articolo 5

Riduzione dell'attività didattica frontale

1. L'impegno per l'attività didattica frontale dei professori e dei ricercatori che ricoprono la carica di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola, membro del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione e Presidente di corso di studio è equiparato a quello dei docenti a tempo definito. Tale equiparazione può essere riconosciuta ai delegati del Rettore in ragione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dei compiti relativi alla delega conferita.

2. In considerazione della gravosità dei tempi per il raggiungimento delle sedi decentrate, ai fini del computo delle ore da dedicare all'attività didattica frontale, le ore di docenza svolte in tali sedi possono essere conteggiate con una maggiorazione del 50%, su richiesta dell'interessato da inviare al Direttore del Dipartimento e al Presidente della Scuola. Tale richiesta dovrà essere approvata contestualmente alla programmazione didattica dell'anno accademico di riferimento, dal Consiglio della Scuola e dai Consigli dei Dipartimenti interessati. In questo caso, pertanto, le ore svolte nelle sedi decentrate, solo ed esclusivamente per i suddetti fini, andranno moltiplicate per 1,5. Tale previsione si applica anche ai ricercatori a tempo determinato.



3. Il senato accademico può deliberare, su proposta del dipartimento di afferenza del professore, ulteriori riduzioni parziali dell'attività didattica frontale in relazione al coordinamento di progetti di ricerca di particolare rilevanza, fino ad un massimo di 60 ore.

4. Per le attività di didattica frontale ai professori a tempo pieno potrà essere conferita una retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria solo se tale attività comporta il superamento del limite delle 120 ore annue, tale limite è ridotto a 80 ore per i professori a tempo definito.

Articolo 6

Attività di ricerca

1. I criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca, ai fini di quanto previsto dall'articolo 6 commi 7 e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n.240, sono definiti dall'ANVUR, fatta salva la competenza esclusiva dell'Ateneo a valutare positivamente o negativamente le attività dei professori e dei ricercatori ai sensi del presente regolamento.

CAPO II

VALUTAZIONE ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 7

Autocertificazione dell'attività didattica

1. I professori e i ricercatori provvedono alla chiusura dei registri degli insegnamenti e delle attività didattiche entro il 31 agosto di ogni anno accademico, al fine di consentirne la validazione da parte del Direttore e del Presidente della Scuola entro il 30 del mese successivo.

2. Il contenuto del registro assume valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000; ciascun docente è personalmente responsabile di quanto dichiarato, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000).

Articolo 8

Criteri di verifica dei risultati delle attività

1. Per la verifica dei risultati delle attività dei professori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

a) avere svolto attività di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti per non meno di 350 ore annue per i professori a tempo pieno e 250 per i professori a tempo definito di cui almeno 96 ore di didattica frontale per i professori a tempo pieno e almeno 64 ore per i professori a tempo definito. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 per coloro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 230/2005. Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 5 comma 1 per coloro che rivestano incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola, membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,



Presidente di corso di studio. Per l'accertamento si fa esclusivo riferimento ai dati inseriti nei registri elettronici conservati nel sito di Ateneo;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, e

b.1. essere in possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per i professori ordinari; essere in possesso degli indicatori previsti per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ai ruoli di professore di prima fascia, per i professori associati;

oppure, in alternativa al punto b.1,

b.2 soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di I fascia per i professori ordinari, e possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione al ruolo di seconda fascia per i professori associati;

II. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

III. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

IV. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

V. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

VI. incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VII. significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio.

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

d) non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

2. Per la verifica dei risultati delle attività dei Ricercatori sono tenute in considerazione tutte le seguenti condizioni:

a) aver svolto didattica integrativa e di servizio agli studenti in conformità ai compiti didattici assegnati dal Consiglio di Dipartimento nell'ambito della



programmazione didattica. Per l'accertamento si fa esclusivo riferimento ai dati inseriti nei registri elettronici presenti sul sito di Ateneo;

b) aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/SMN/ISSN o indicizzati su Web of Science (WoS) o Scopus nel periodo oggetto di valutazione o nei cinque anni precedenti, e:

b.1. essere in possesso degli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di professore di seconda fascia;

oppure, in alternativa al punto b.1.,

b.2. soddisfare almeno due dei seguenti criteri:

I. direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

II. responsabilità scientifica generale o di unità (*work package*, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;

III. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;

IV. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;

V. incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;

VI. significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;

VII. partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;

VIII. direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;

IX. partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.

c) aver partecipato ad almeno il 50% dei Consigli di Dipartimento, fatte salve le assenze documentate dovute a congedi o aspettative consentite dalla legislazione vigente o assenze giustificate dalla necessità di assolvere ad altri impegni istituzionali, come risultante dai verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti, oppure aver ricoperto incarichi gestionali, oppure aver svolto attività istituzionali per delega conferita dal Direttore di Dipartimento, Presidente della Scuola e Presidente del Corso di Studio;

d) non aver subito procedimenti disciplinari che si siano conclusi, nel periodo oggetto di valutazione, con una sanzione superiore alla censura.

3. In caso di assenze o aspettative, fatta eccezione per quelle che danno luogo a temporanea interruzione della carriera, il periodo soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 6 mesi. Ai fini della



valutazione i requisiti minimi sono valutati proporzionalmente al periodo di effettivo servizio prestato.

Articolo 9

Procedura

1. Ogni docente, entro il mese di ottobre, presenta una relazione, utilizzando apposito fac-simile pubblicato sul sito di ateneo, relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.
2. Il periodo oggetto della valutazione annuale si riferisce all'attività svolta dal 1 settembre dell'anno precedente al 31 agosto dell'anno in corso.
3. Il Direttore di Dipartimento, accerta, avvalendosi della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione o di altra Commissione costituita ad hoc dal Consiglio del Dipartimento con un numero di membri tale da garantire pari rappresentanza dei ruoli accademici, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 relativamente al ruolo per il quale viene rilasciata la valutazione positiva e la conformità delle attività svolte nell'anno accademico precedente con i compiti attribuiti ai professori e ai ricercatori in sede di programmazione didattica e possono effettuare verifiche volte ad accertare l'effettivo e personale svolgimento delle attività da parte dei medesimi.
4. Il Direttore di Dipartimento, entro il successivo mese di novembre, propone al Consiglio di Dipartimento la valutazione, effettuata con le modalità di cui al precedente comma 3, dell'attività didattica, di ricerca e delle attività istituzionali effettivamente svolte dai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso.
5. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza semplice, nella composizione ristretta alla fascia di appartenenza del docente e a quelle superiori. I ricercatori a tempo determinato non partecipano alla votazione della suddetta delibera.
6. Il Direttore del Dipartimento invia al Rettore, entro il mese di dicembre, la relazione contenente l'esito positivo o negativo della valutazione approvata dal Consiglio.
7. Il Rettore può disporre la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.
8. Il Direttore del Dipartimento è altresì tenuto a comunicare formalmente al Rettore i casi di mancato assolvimento dei compiti didattici istituzionali da parte dei professori e dei ricercatori.

Articolo 10

Effetti applicativi

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando la verifica di eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori sono esclusi, fino alla valutazione successiva, dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della legge 240/2010.
2. La mancata presentazione della relazione di cui al precedente art. 9 comma 1, equivale, per gli effetti di cui al comma precedente, a valutazione negativa.



Articolo 11

Norma transitoria

1. Limitatamente ai primi due anni successivi all'emanazione del presente regolamento, la verifica dello svolgimento dell'attività didattica deve risultare dai registri regolarmente compilati e validati on line. Il requisito minimo per l'attività didattica frontale dei professori è di 80 ore per il tempo pieno e di 60 ore per il tempo definito, ad eccezione dei professori che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005 per i quali è fermo l'obbligo di riservare annualmente non meno di 120 ore se a tempo pieno, 80 se a tempo definito, ad attività di didattica frontale.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.